

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE BOVINE, SUINE, OVINE ED AVICUNICULE IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERIE GENERALE N. 90 DEL 04/04/2020 - CUI F80000880908202500002

DISCIPLINARE DI GARA

CIG B68F7F2FEA

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA.....	9
3.2 REVISIONE/ADEGUAMENTO DEI PREZZI (art.23 del d.lgs n.209/2024 che modifica l'art.60 del d.lgs n. 36/2023)	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art.100, comma 1, lett.b e comma 11 del D.Lgs n. 36/2023) così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs n. 209/2024	15
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
10. SOPRALLUOGO	21
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	28
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	28
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
15. OFFERTA TECNICA	30
16. OFFERTA ECONOMICA	32
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	40

17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
17.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART.93 DEL D.LGS N.36/2023).....	43
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	43
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	46
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	48
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	48
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	49
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49
29.	RINVIO	49

PREMESSE

L'ERSU di Sassari nel precedente Programma Biennale per l'acquisto di beni e servizi dell'anno 2023, aveva incluso l'intervento relativo alla fornitura di derrate alimentari per la mensa dell'ente, in particolare per la fornitura di carni refrigerate e prodotti lavorati: sia nell'anno 2023 che nel successivo 2024, si è provveduto (mediante Accordo sottoscritto con la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna) ad adottare due procedure aperte per l'affidamento dei lotti relativi alla fornitura di prodotti alimentari e non alimentari, tra cui le carni refrigerate e prodotti lavorati.

In entrambe le procedure non è stato individuato un operatore economico idoneo all'affidamento dell'appalto in questione.

Tenuto conto di quanto sopra e della Determinazione DG n.211 del 06.03.2025 di "Adozione del programma triennale per l'acquisto di beni e servizi", in cui è stata prevista la programmazione degli interventi per l'anno 2025, l'ERSU di Sassari, il Direttore del Servizio Utenze ha adottato la decisione a contrarre relativa ad una procedura aperta per l'appalto per la fornitura di carni refrigerate bovine, suine, ovine ed avicunicole.

Il presente appalto tiene conto degli artt. 57, comma 2 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" e art.130 "Servizi di ristorazione" del D.Lgs. 36/2023, della Legge regionale n. 1/2010 – "Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna" e dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione e per la fornitura di derrate alimentari di cui al D.M. Ambiente del 10/03/2020 pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 90 del 04/04/2020.

La presente procedura aperta è redatta in conformità all'art.71 del D.Lgs n.36/2023 e in conformità al successivo D.Lgs n 209/2024 ed è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo "www.sardegnaecat.it" e conforme alle prescrizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Alla procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici regolarmente iscritti, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, alla piattaforma di approvvigionamento digitale regionale di SardegnaCAT – "*Categoria AG 25 Generi alimentari e bevande*".

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista per 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste art.1, commi 4 e 5 dell'Allegato II.3 del Codice.

Il luogo di consegna di ciascuna fornitura è sito nella città di Sassari (NUTS ITG25) presso la mensa universitaria dell'ERSU di Sassari, in Via dei Mille 102.

Il **Responsabile Unico di Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è il Direttore del Servizio Utenze dell'ERSU di Sassari – Dott. Mauro Deidda (Tel. 079 99400012 – m.deidda@ersussari.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei Manuali di utilizzo e/o Video Tutorial pubblicati sul portale regionale di SardegnaCAT, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e ai Manuali di utilizzo e/o Video Tutorial pubblicati sul portale regionale di SardegnaCAT, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID o CIE) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CIE) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara e Informativa Privacy;
- b) Capitolato Speciale d'appalto unitamente all'Allegato 1 "Referenze carni lotto unico" in cui sono indicate le caratteristiche di fornitura e le Schede tecniche dei prodotti (n. 27 schede)
- c) Modulistica di gara
 - Modulo 1 - Domanda di partecipazione;
 - Modulo A – Dichiarazione possesso certificazione di qualità
 - Modulo B – Dichiarazione di utilizzo di mezzi di trasporto
 - Modulo C – Dichiarazione di fornitura carni Km.0 e Filiera Corta
 - Modulo D – Dichiarazione di fornitura carni provenienti da sistemi di Produzione integrata, DOP o IGP
- d) Schema di contratto
- e) D.U.V.R.I. redatto dalla Stazione Appaltante;
- f) Patto di integrità predisposto coerentemente con le direttive e gli indirizzi formulati dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.2-16 del 15.01.2025 finalizzato a stabilire reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura ed eventualmente affidatario del contratto, affinché i propri comportamenti siano improntati ai principi di legalità e integrità in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione fino alla completa esecuzione contrattuale.

In conformità all'art.88 del D.Lgs n. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella Sezione di Amministrazione Trasparente, al seguente link <https://ersusassari.it/it/ente/documenti-dati/documento-pubblico/Procedura-aperta-per-la-fornitura-di-carni-refrigerate-bovine-suine-ed-avicuniole/> e sulla piattaforma Sardegna CAT.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti da inoltrare entro il giorno **20/05/2025** attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti tramite le funzionalità “Messaggi”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna CAT, mediante la messaggistica della Piattaforma SardegnaCAT.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carni refrigerate bovine, suine, ovine ed avicuniole occorrenti al Servizio di ristorazione collettiva destinate alla produzione di pasti della mensa universitaria dell'ERSU di Sassari, aventi le caratteristiche quantitative e qualitative indicate nell'Allegato 1 “Referenze carni lotto unico” e le caratteristiche merceologiche minime contenute nei documenti “Schede tecniche”.

Nel Capitolato speciale d'appalto sono indicate tutte le caratteristiche e le modalità di esecuzione

della fornitura: l'appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, di osservare quanto richiesto nel presente documento.

L'appalto è costituito da un unico lotto, scelta motivata in riferimento alle "condizioni di acquisto" che devono essere a garanzia dell'unitarietà della fornitura, dell'identificazione di un unico centro di fornitura avene le caratteristiche di cui ai CAM D.M. Ambiente del 10/03/2020 e la normativa vigente in materia di HACCP ed un unico centro amministrativo e gestionale al fine di evitare complessità tecniche ed organizzative e/o costi aggiuntivi.

Rispetto alle precedenti procedure di gara, la Stazione Appaltante ha scelto di ridurre il valore dell'appalto e di concentrare il proprio fabbisogno solo sulle carni refrigerate al fine di offrire una maggiore tutela della concorrenza, favorire l'accesso al mercato alle piccole e medie imprese ed incentivare quindi la partecipazione anche ad operatori di minori dimensioni.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Fornitura di carni – CIG B68F7F2FEA				
n.	Descrizione servizi/beni	CPV	(P) Principale (S) Secondaria	Importo
A	Importo annuale appalto	15110000-9	P	€ 326.900,00
B	Opzione proroga annuale (1 anno)			€ 326.900,00
C	Opzione Quinto Obbligo (20% di A)			€ 65.380,00
D	Revisione/adeguamento prezzi (5% di A)			€ 16.345,00
E	Importo complessivo pagabile			€ 735.525,00
Importo a base di gara				€ 326.900,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
Importo complessivo				€ 735.525,00

L'importo complessivo stimato è di € 735.525,00 (determinato dalla somma dall'importo annuale e tutte le opzioni di variazione del contratto in corso di esecuzione) al netto di Iva.

Ai sensi dell'art.108, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, trattandosi di appalto di fornitura senza posa in opera, non sono stati indicati i costi di manodopera.

Considerato che si tratta di un appalto di fornitura senza posa in opera, non si applica quanto disposto all'art. 11 del D.Lgs n. 36/2023 (individuazione del CCNL di settore), così come confermato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs n. 209/2024.

Nel piano di sicurezza e nelle disposizioni del DUVRI non sono previsti per l'appaltatore attività specifiche dalle quali risultino oneri aggiuntivi per la sicurezza. Le attrezzature da lavoro in uso, l'abbigliamento dei lavoratori impiegati, la loro formazione specifica, sono parte di quanto già previsto dalle attuali norme indipendentemente dalla aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente documento: date tali conclusioni non si ritiene di dover considerare nel presente appalto oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Si ricorda che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle

misure di sicurezza necessaria per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'ERSU debitamente previste nello strumento di bilancio.

I singoli prezzi unitari (p_i) di ciascuna referencia di cui all'Allegato 1 "c" costituiranno prezzo contrattuale di riferimento, con esclusione dell'IVA di legge e degli oneri per i rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto quantificati come da DUVRI (non soggetti a ribasso d'asta).

La sommatoria dei singoli prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità annue presunte costituiranno, in caso di aggiudicazione, l'importo contrattuale annuo, che deve essere formulato in ribasso sull'importo a base di gara.

A maggiore chiarezza si riporta la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^n (P_i \cdot Q_i) = \text{importo complessivo offerto} \leq \text{importo a base di gara}$$

dove:

P_i = prezzo unitario offerto del prodotto i-esimo

Q_i = quantità annuale prevista per il prodotto i-esimo

n = numero di prodotti

L'offerta economica del concorrente dovrà pertanto essere determinata dalla sommatoria dei valori ottenuti moltiplicando i prezzi unitari di ciascun prodotto indicato all'Allegato 1 "Referenze lotto unico" a cui dovrà essere applicato il ribasso offerto dall'operatore economico concorrente, moltiplicati per la relativa quantità annuale dei prodotti medesimi richiesti.

In caso di discordanza tra il valore indicato nell'Allegato 1 "Referenze lotto unico" ottenuto dalla sommatoria dei singoli costi unitari offerti di tutti i prodotti richiesti, moltiplicati per le relative quantità annuali richieste e l'importo complessivo già ribassato indicato nell'Offerta Economica, prevarrà l'offerta di maggior favore per la Stazione Appaltante.

Qualora nel corso di validità del contratto l'ERSU Sassari dovesse aver bisogno di ulteriori prodotti non compresi nell'Elenco delle referenze, ovvero di marca diversa, l'Ente potrà acquistarli ai prezzi proposti dall'operatore economico al netto del ribasso complessivo offerto in sede di gara.

Nei prezzi unitari della merce è compreso il costo del trasporto e dell'imballaggio, effettuati in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, nonché di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

3.1 DURATA

L'appalto avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con la precisazione che verrà eseguito per complessivi 11 (undici) mesi all'anno, da ottobre a settembre dell'anno successivo, con esclusione del mese di agosto.

Prima della scadenza del contratto, l'ERSU si riserva la facoltà di prorogarlo, alle medesime

condizioni, per l'ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) per l'importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa. La suddetta opzione di proroga del contratto alla scadenza potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine finale del contratto originario.

L'ERSU, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs n. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In tal caso L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ERSU.

Inoltre ERSU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, l'ERSU potrà disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, che l'appaltatore è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo.

3.2 REVISIONE/ADEGUAMENTO DEI PREZZI (art.23 del d.lgs n.209/2024 che modifica l'art.60 del d.lgs n. 36/2023)

Le clausole di revisione prezzi (che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto), riferite alle prestazioni oggetto del contratto, si attivano qualora nel corso di esecuzione del contratto e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

L'art.9 del D.Lgs n. 36/2023 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) si riferisce a circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio del contratto.

L'All.II.2-bis di cui al D.Lgs n. 209/2024 (Decreto Correttivo Appalti) disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, considerando la natura e il settore merceologico dell'appalto (CPV 15110000-2) e gli indici disponibili.

Si specifica che, per il presente appalto, gli indici di riferimento per la determinazione della revisione del prezzo è quello riportato nella seguente tabella:

Tabella D1 – Elenco CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT			
CPV	Descrizione CPV	Tipo Indice	Indice ECOICOP ISTAT-I
15110000-9	Prodotti di originale animale, carne e prodotti a base di carne	PC <i>Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP</i>	0112 Carni

Alla Stazione Appaltante compete il monitoraggio (annuale) degli indici di cui all'art.60 del D.Lgs

n.36/2023 al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice calcolato in coerenza con la Sezione III (per gli appalti di servizi e forniture) supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Per il calcolo delle variazioni verranno adottate le modalità di cui all'art.12 della Sezione III dell'All.II.2-bis del D.Lgs n. 209/2024.

Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti proposti dall'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art.14 dell'All.II-bis "Modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi" di cui all'art.86 del D.Lgs n. 209/2024.

La Stazione appaltante specifica che verranno attivati su istanza dell'operatore economico aggiudicatario, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, i meccanismi di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo dei prezzi al consumo: in tale ipotesi, l'incremento del prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lett.b), dell'art. 23 del D.Lgs n.209/2024 ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto – art.120, comma 10 D.Lgs n. 36/2023

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto (in corso di esecuzione) per una durata massima pari a 1 (uno) ulteriore anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari all'importo a base di gara, soggetto al ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario, al netto di Iva.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

L'opzione di proroga del contratto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che può decidere di non darvi corso e indire nuova procedura al termine periodo di decorrenza contrattuale.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art.120, comma 9 D.Lgs n. 36/2023

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione

appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti all'art.120, comma 2, lett.d) del D.Lgs n. 36/2023.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali (art.120, comma 5 e 6 del D.Lgs n. 36/2023).

L'appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, a garantire la fornitura delle carni secondo quanto disposto nel Capitolato speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del D.Lgs n. 36/2023, rispettano la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici

e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett.e) del D.Lgs n.36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità,

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art.100, comma 1, lett.b e comma 11 del D.Lgs n. 36/2023) così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs n. 209/2024

- b) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) per un importo minimo annuale di € 196.140,00.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La Stazione appaltante ha ritenuto opportuno valorizzare l'importo minimo annuale richiesto (fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) con una percentuale del 60% dell'importo a base di gara, al fine di favorire la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori economici presenti nel mercato e, al contempo, avere una garanzia di capacità funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile nell'aggiudicare il presente appalto.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- Per le Società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla Nota Integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di Società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione Iva;

- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società, ove presente (sia esso il Collegio Sindacale, il Revisore contabile o la società di Revisione) attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del D.Lgs n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti

dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 209/2024, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative a quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 7.355,25.

La riduzione dell'importo della garanzia all'1% è correlata alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed alle caratteristiche del mercato di riferimento, spesso connotato da piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio e della distribuzione; considerate anche le precedenti procedure di gara svolte negli anni passati, si dispone di adottare ogni strategia finalizzata a favorire la massima partecipazione e ridurre il rischio di un mancato interesse alla procedura di gara e giungere in modo efficace all'affidamento dell'appalto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Conto Corrente di Tesoreria Banco di Sardegna: IT07H0101517201000070692938.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art.8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 o su registri elettronici qualificati ai sensi del regolamento (UE) n.910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia e le modalità per la verifica della stessa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice:
 - UNI EN ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale;
 - UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità;
 - UNI ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

- UNI EN ISO 22000 – Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo dovuto per la presente procedura, a carico dell'operatore economico concorrente è di € 77,00. **Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, dovrà essere debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:59 del giorno 30/05/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file. La Piattaforma SardegnaCAT accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SardegnaCAT per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Modulo 1 - Domanda di partecipazione (in bollo)
- 2) DGUE (in formato elettronico elaborato dal sistema di interoperabilità);
- 3) eventuale procura
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 8) Documentazione attestante l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo;

I documenti della Busta A – Busta di qualifica ed il documento di riepilogo generato dal sistema SardegnaCAT devono essere sottoscritti digitalmente (ai sensi del D.Lgs 82/05) dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'operatore economico concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al successivo punto 14.1. - Domanda di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il Modulo 1 "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95

del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la Dichiarazione di conformità agli Standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 che andrà unita al contratto di appalto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a sul sito istituzionale dell'E.R.S.U. al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità accessibile al seguente link: <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/74639/0/def/ref/DBR74638/>
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 "Trattamento dei dati personali";
- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 36/2023 (FVOE) nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art.99 del medesimo Codice, nonché per le altre finalità previste dal presente Codice (art. DLgs n. 209/2024);

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e d) del D.Lgs n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti

al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico, firmato digitalmente.

Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - d. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - e. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - f. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità impartite nel presente Disciplinare a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 "Domanda di

partecipazione” e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) RELAZIONE TECNICA

La Relazione Tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che deve tener conto di quanto previsto nei CAM – Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020), in particolare della sezione delle Clausole contrattuali e dei Criteri Premianti (le Specifiche tecniche sono riferite al servizio di ristorazione collettiva).

Per la compilazione della Relazione Tecnica è necessario tener conto di quanto richiesto nell’Allegato 1 “Referenze carni lotto unico” unito alla documentazione di gara in cui sono indicate le caratteristiche della fornitura e precisamente:

- elenco di tutti prodotti di vendita/fornitura;
- il formato confezione primaria;
- il quantitativo minimo di consegna;
- la quantità annuale;
- Unità di misura.

La Relazione Tecnica illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi: *Organizzazione del servizio in cui sono descritte le modalità di organizzazione e gestione del servizio e delle risorse impiegate per la fornitura; il Sistema di qualificazione dei fornitori che evidenzia la garanzia della qualità delle aziende; la descrizione del sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti; la pianificazione e gestione del magazzino rispetto alla tempistica della fornitura; l’organizzazione del servizio di trasporto e la garanzia dell’idoneità/salubrità degli alimenti e degli imballaggi; Piano di risoluzione delle emergenze e relativa tempistica di intervento; le certificazioni di qualità del fornitore (e/o subfornitori); le caratteristiche dei mezzi per il servizio di trasporto (a minor impatto ambientale); criteri premianti specifici ed eventuali offerte migliorative.*

La relazione descrittiva deve essere redatta in lingua italiana, con una consistenza massima di 40 facciate (fogli fronte retro), in formato A4, con carattere non inferiore a 12 a spaziatura singola, unite numerate progressivamente e senza allegati (la copertina esterna della Relazione Tecnica e l’eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell’elaborato scritto).

Nel caso in cui la Relazione Tecnica contenga un numero di pagine superiore a quanto consentito, la Commissione di aggiudicazione non procederà all’esame e alla valutazione delle pagine eccedenti; tale eccedenza non è da considerarsi motivo di esclusione.

Nel predetto limite non sono inclusi gli eventuali allegati che il concorrente intende presentare a corredo dell’Offerta Tecnica.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 90, lett.d) del D.Lgs n. 36/2023.

L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

b) ALLEGATI

- **Modulo A – Dichiarazione possesso di certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale o di responsabilità sociale o per la sicurezza alimentare** (*n.b. occorre allegare anche la copia dei relativi certificati*);
- **Modulo B - Dichiarazione mezzi di trasporto utilizzati per la consegna delle derrate (carne)**
- **Modulo C - Dichiarazione di fornitura di carni a Km.0 e Filiera Corta**
- **Modulo D – Dichiarazione di fornitura di carni provenienti da sistemi di produzione integrata, DOP o IGP** (UNICAMENTE: Fornitura di Filone lonza suino italiano senza bardella) - (*n.b i sopraindicati moduli A, B, C, e D andranno compilati in ogni parte, firmati digitalmente ed allegati alla Busta Tecnica*).

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SardegnaCAT con la modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 – Domanda di partecipazione.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) La percentuale di ribasso sull'intero importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, dando atto che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non sono soggetti a ribasso;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art.91, comma 5 del D.Lgs n.36/2023;
- c) Allegato 1 "Referenze carni lotto unico", in cui l'operatore economico concorrente dovrà tener conto:
 - Colonna C - Formato confezione (in peso) (da compilare a cura dell'operatore economico concorrente);

- Colonna D - Quantità annuale - già determinata dalla Stazione Appaltante pertanto tale valore non è modificabile);
- Colonna E - unità di misura – Kg. - già determinata dalla Stazione Appaltante pertanto tale valore non è modificabile;
- Colonna F - il prezzo unitario offerto per unità di misura – Kg. (già ribassato) (da compilare a cura dell'operatore economico concorrente);
- Colonna G - dovrà riportare il valore ottenuto dalla moltiplicazione del prezzo offerto (già ribassato) per la quantità annuale di ciascun prodotto. (Colonna G = Colonna D x Colonna F) (formula di calcolo preimpostata);
- Colonna H – Percentuale IVA (da compilare a cura dell'operatore economico concorrente);
- Colonna I - Marca/Produttore della referenza (da compilare a cura dell'operatore economico concorrente).

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali; le ulteriori cifre decimali non saranno considerate.

La mancanza o la carenza nella compilazione dell'Allegato 1 "Referenze carni lotto unico" è causa di esclusione poiché costituisce elemento fondamentale dell'offerta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che NON siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare di gara.

Si specifica che il massimo errore ammissibile, causato da eventuali arrotondamenti di calcolo, tra il prezzo ottenuto applicando la percentuale di ribasso alla base di gara nella busta economica della piattaforma SardegnaCat e il prezzo totale annuo dei prodotti offerti di cui all'Allegato 1 "Referenze carni lotto unico", deve essere inferiore o uguale a € 1,00 (uno).

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.

L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta valida.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

FORNITURA CARNI							
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti Max	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		Punti D Max	Punti Q Max	Punti T Max
A	Organizzazione delle attività per la fornitura	38	A.1	Organizzazione amministrativa e contabile della fornitura	7		
			A.2	Organizzazione gestionale della fornitura	10		
			A.3	Sistema di qualificazione dei fornitori	4		
			A.4	Caratteristiche del sistema aziendale di tracciabilità e rintracciabilità della filiera alimentare	3		
			A.5	La gestione del magazzino	4		
			A.6	Il Servizio di trasporto e modalità di consegna	5		
			A.7	Piano di risoluzione delle emergenze	5		
B	Le certificazioni di qualità (compilare Modulo A)	10	B.1	Possesso certificazione UNI EN ISO 45001		N₁	
				Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015			
				Possesso certificazione SA8000			
				Possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2015			
				Possesso certificazione UNI EN ISO 22000			

C	Gli imballaggi	5	C.1	Descrizione degli imballaggi adottati, evidenziando gli accorgimenti utilizzati per ridurre la produzione di rifiuti.	5		
D	Criteri premianti	17	D.1	Presenza di almeno 1 (uno) mezzo utilizzato per la consegna delle derrate appartenente alla classe di omologazione ambientale almeno Euro 5 - (3 punti) - (Compilare Modulo B)			3
			D.2	Percentuale offerta di carni refrigerate e prodotti lavorati a km.0 e Filiera Corta - (compilare Modulo C);		7 (N ₂)	
			D.3	Percentuale offerta di una di carni refrigerate e prodotti lavorati provenienti da sistemi di produzione integrata, DOP, IGP o "prodotti di montagna" in sostituzione di dei prodotti convenzionali (Compilare Modulo D)		7 (N ₂)	

CRITERIO A – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA FORNITURA

Punteggio massimo attribuibile con criterio qualitativo: 38 punti, così sotto articolati:

A.1 Organizzazione della struttura amministrativa e contabile dedicata alla fornitura (max. 7 punti): è necessario presentare l'organizzazione del servizio, specificando le fasi, le risorse impiegate e modalità di verifica e controllo. Per ciascuna fase della fornitura (ricezione, elaborazione e controllo ordini, sistema di integrazioni/rettifica ordini, reportistica di rendicontazione, fatturazione, verifiche contabili ecc.) l'operatore economico dovrà descrivere le attività evidenziandone gli elementi più qualificanti, quali: organizzazione uffici e relativi recapiti, risorse umane e tecniche dedicate, l'eventuale utilizzo software informativo per la gestione degli ordini da parte dell'ente, procedura per la gestione dei reclami etc.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione Giudicatrice valuterà, in particolare, modalità organizzative e i sistemi gestionali ed informativi, che siano ritenuti adeguati a prevenire criticità ed errori a garanzia dell'efficienza della gestione amministrativa contabile della fornitura.

A.2 Organizzazione gestionale della fornitura (max.10 punti): è necessario descrivere le modalità di gestione operativa della fornitura, specificando le risorse impiegate e modalità di verifica e controllo. Per ciascuna fase della fornitura (ricezione, elaborazione e controllo ordini, sistema di integrazioni/rettifica ordini, gestione e monitoraggio piani di consegna, gestione eventuali non conformità di prodotto, gestione dell'approvvigionamento delle materie prime, il sistema di stoccaggio, picking e logistica, i controlli della merce in consegna e reportistica) l'operatore economico dovrà descrivere le attività evidenziandone gli elementi più qualificanti, quali: l'organizzazione uffici e relativi recapiti, presenza di un soggetto responsabile, reperibilità, l'eventuale utilizzo software informativo per la gestione della logistica e/o degli ordini di consegna, tempistica di intervento in caso di non conformità di prodotto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione Giudicatrice valuterà, in particolare, modalità gestionali ed informativi, che siano ritenuti adeguati a prevenire criticità ed errori a garanzia dell'efficienza della gestione operativa della fornitura.

A.3 Sistema di qualificazione dei fornitori (max.4 punti): L'operatore economico dovrà descrivere i criteri adottati per verificare la qualità dei propri fornitori per tutta la durata dei relativi rapporti commerciali. Si ritiene importante valorizzare alcuni criteri di selezione dei fornitori riferiti – ad esempio - al possesso di certificazioni di qualità, di Sostenibilità, di Reputazione e Standard Etici, al riconoscimento di "Azienda virtuosa", al commercio di prodotti a Km.0 o Filiera Corta o di aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge 141/2015 o di aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art.6 del D.L. 24 Giugno 2014, n. 91.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione Giudicatrice valuterà le modalità di selezione e valutazione dei fornitori impiegati, la presenza di fornitori certificati, le certificazioni possedute dagli stessi, i sistemi di autocontrollo adottati, i sistemi di controllo e monitoraggio delle forniture, la qualità dei prodotti forniti, controlli di processo e di prodotto effettuati sui fornitori.

A.4 Caratteristiche del sistema aziendale di tracciabilità e rintracciabilità della filiera alimentare (max.3 punti) L'operatore economico deve garantire un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera fino alla distribuzione dei prodotti finiti: dovrà pertanto illustrarne le caratteristiche e la sua applicazione.

Verrà valutata la modalità di applicazione della procedura mirata ad assicurare la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e dei produttori che consenta di garantire la trasparenza, accessibilità e tempestività delle informazioni relative ai processi produttivi e la modalità/tempistica della reportistica che verrà a disposizione dell'ERSU.

A.5 La gestione del magazzino (max.4 punti) Il magazzino rappresenta un punto di forza per la corretta e puntuale gestione ed esecuzione di ciascuna fornitura: è uno spazio dedicato allo stoccaggio e deposito delle merci e rappresenta, nella gestione delle problematiche che possono incorrere durante l'esecuzione della fornitura, una garanzia di qualità e

mantenimento della salubrità dei prodotti oltre che di flessibilità di gestione (sostituzione prodotti perché difformi o non richiesti o non idonei negli imballaggi etc.) o integrazione ordini, etc. al fine di assicurare una risposta tempestiva che soddisfi le esigenze della Stazione Appaltante. L'operatore economico dovrà illustrare la modalità di gestione del magazzino in conformità alle norme igienico sanitarie e shelf life dei prodotti (anche adottando soluzioni collettive per le attività di deposito), la tempistica di approvvigionamento, i sistemi di controllo e rilevazione della temperatura, le modalità di controllo di scadenze dei prodotti, etc.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione Giudicatrice valuterà il sistema di gestione del magazzino, in particolare lo stoccaggio delle merci, degli ordini, la preparazione delle merci, le fasi di approvvigionamento, la veicolazione dei prodotti (entrata/uscita) delle derrate che assicurino l'adeguatezza delle scorte, la qualità dei prodotti e la continuità del servizio di fornitura.

A.6 Servizio di trasporto e modalità di consegna (max.5 punti)

Il servizio di trasporto/consegna delle derrate dovrà essere descritto secondo i seguenti elementi: n. viaggi giornalieri percorso di viaggio (in Km.), se si prevede di adottare soluzioni collettive per le attività di trasporto delle merci a pieno carico degli automezzi (al fine di ridurre il numero dei viaggi – v. CAM – Criteri premianti, Sub.C, Sub Criterio b) e la tempistica di consegna.

Verrà data rilevanza anche alla periodicità della pulizia e all'igienizzazione dell'ambiente impiegato per la sistemazione dei prodotti e alle soluzioni adottate per garantire la temperatura delle merci trasportate nonché degli eventuali mezzi adottati per le azioni di carico/scarico delle merci.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione Giudicatrice valuterà le modalità di gestione del servizio di trasporto (anche ai fini della riduzione degli impatti ambientali), la periodicità delle consegne e delle pulizie del vano merci.

A.7 Piano di risoluzione delle emergenze (max.5 punti)

L'operatore economico dovrà descrivere le modalità di gestione delle emergenze, in cui devono essere adottate delle soluzioni o delle azioni correttive affinché venga comunque garantita la fornitura, specificando il caso, la tipologia di intervento e la relativa tempistica. Si citano alcuni esempi (non esaustivi):

- sostituzione del personale addetto al trasporto e/o alla consegna delle derrate;
- gestione delle emergenze ed imprevisti legati all'approvvigionamento delle materie prime;
- gestione delle emergenze ed imprevisti legati al trasporto delle carni;
- gestione delle emergenze ed imprevisti legati alla salubrità degli alimenti;
- gestione dei prodotti non conformi (confezioni e/o imballaggi non idonei o non integri);
- gestione dei reclami e dei casi di non conformità (sostituzioni forniture non conformi)

Il punteggio verrà attribuito in base alla efficienza, prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte, sulle modalità di gestione dei reclami e delle non conformità di prodotto/processo, con relative azione preventive/correttive, al fine di garantire il regolare

svolgimento del servizio, riducendo al minimo i rischi ed i disagi.

CRITERIO B – LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

Punteggio massimo attribuibile con **criterio quantitativo**: 10 punti

L’operatore economico concorrente dovrà indicare se possiede certificazioni di qualità o di gestione ambientale o di responsabilità sociale o per la sicurezza alimentare (o equivalenti): dovrà produrre copia delle suddette certificazioni e compilare il Modulo A – Certificazioni, di cui alla documentazione di gara. **Tali certificati dovranno essere in corso di validità ed intestati all’operatore economico concorrente.**

In ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE già costituiti o da costituirsi, le certificazioni devono essere possedute da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione tra imprese che eseguono la fornitura.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs n. 36/2023, le certificazioni dovranno essere possedute direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

Sono altresì ammessi i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri nonché altre prove relative all’impiego di misure equivalenti.

CRITERIO C – GLI IMBALLAGGI

Punteggio massimo attribuibile con criterio qualitativo: **(max. 5 punti)**

C.1 Gli Imballaggi (max. 5 punti)

Il concorrente deve descrivere nell’Offerta tecnica degli imballaggi adottati, evidenziando gli accorgimenti utilizzati per ridurre la produzione di rifiuti. In particolare dovranno essere descritti: materiali, quantità utilizzate, misura intraprese per ridurre il volume, la possibilità di riuso o riciclo (v. MOCA).

La Commissione Giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio valutando quanto descritto dall’operatore economico rispetto alla tipologia degli imballaggi adottati e la garanzia di una maggiore integrità dei prodotti e la capacità di riuso/riciclo.

CRITERIO D – CRITERI PREMIANTI

Punteggio massimo attribuibile con criterio qualitativo: 17 punti, così sotto articolati:

D.1 Relativamente alla descrizione del sub-criterio di valutazione e l’attribuzione dei punteggi, **“Presenza di almeno 1 (uno) mezzo utilizzato per la consegna delle derrate appartenente alla classe di omologazione ambientale almeno Euro 5”, (Max. 3 punti)**

L’offerente dovrà indicare i mezzi di trasporto di cui disporrà per la consegna delle carni alla presente Stazione Appaltante, specificandone la data di immatricolazione e la tipologia: dovrà essere compilato il Modulo B), sottoscritto nelle modalità di cui al punto 14.1 “Domanda di partecipazione”.

La Commissione valuterà la presenza (o l'assenza) di mezzi che il concorrente intenderà mettere a disposizione in termini di maggiore sostenibilità ambientale: in particolare verrà premiata la presenza di almeno un mezzo appartenente alla classe di omologazione ambientale almeno Euro 5.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non presenti il Modulo B debitamente compilato e sottoscritto nelle modalità di cui al punto 14.1, non sarà possibile procedere alla valutazione del presente sub-criterio e il punteggio sarà pari a 0 (zero).

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere o di avere la disponibilità del parco mezzi descritto nell'offerta tecnica e dovrà produrre - per ogni veicolo - idonea documentazione (sarà ritenuta valida anche la stipula di accordi con soggetti abilitati al servizio di trasporto merci) attestante: costruttore, designazione commerciale e modello, categoria, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale e la targa dei mezzi di trasporto, unitamente alla copia dei libretti di circolazione di ciascun mezzo.

In caso di celle frigo: Il concorrente deve allegare copia delle certificazioni di collaudo e revisione dei mezzi.

D.2 Percentuale di carni refrigerate a km.0 e Filiera Corta (Max. 7 punti)

L'operatore economico concorrente deve dichiarare la percentuale di carni provenienti da km.0 e Filiera Corta, specificando la categoria e la percentuale in peso (KG) rispetto al peso complessivo della fornitura ed allegare copia degli accordi o pre-accordi commerciali (compilare Modulo C).

Il punteggio sarà attribuito sulla base della quantità annuale espressa in KG di carne a Km.0 e Filiera Corta offerti in sostituzione di prodotti convenzionali applicando la formula per la determinazione del coefficiente V_{ji} di cui al successivo paragrafo 17.2.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non presenti il Modulo C debitamente compilato e sottoscritto nelle modalità di cui al punto 14.1, non sarà possibile procedere alla valutazione del presente sub-criterio e il punteggio sarà pari a 0 (zero).

D.3 Percentuale offerta di carni di tipo biologico o provenienti da sistemi di produzione integrata, DOP, IGP o "prodotti di montagna" in sostituzione di prodotti convenzionali. (Max. 7 punti).

L'operatore economico concorrente deve dichiarare la percentuale di carni refrigerate di tipo biologico o provenienti da sistemi di produzione integrata, DOP, IGP o "prodotti di montagna", specificando la categoria e la percentuale in peso (KG) rispetto al peso complessivo della fornitura ed allegare copia degli accordi o pre-accordi commerciali (compilare Modulo D).

Il punteggio sarà attribuito sulla base della quantità annuale espressa in KG di carne di tipo biologico o provenienti da sistemi di produzione integrata, DOP, IGP o "prodotti di montagna", offerti in sostituzione di prodotti convenzionali applicando la formula per la determinazione del coefficiente V_{ji} di cui al successivo paragrafo 17.2.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non presenti il Modulo D debitamente compilato e sottoscritto nelle modalità di cui al punto 14.1, non sarà possibile procedere alla valutazione del presente sub-criterio e il punteggio sarà pari a 0 (zero).

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

I coefficienti saranno determinati come di seguito indicato:

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DA VALUTARE SIANO INFERIORI A 3 (TRE)

Il coefficiente C_{ij} attribuito al concorrente i-esimo relativo all'elemento j-esimo di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla precedente tabella di natura qualitativa (ovvero contrassegnati dalla lettera "D") viene determinato come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con un valore tra 0 e 1, sulla base della seguente scala di valutazione:

Valori	Livelli di giudizio	Coefficiente di valutazione
- Pertinenza, chiarezza, esaustività - Livelli di dettaglio - Funzionalità e coerenza con quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Capacità progettuale e revisionale	Ottimo	0,85 – 1,00
	Buono	0,70 – 0,84
	Sufficiente	0,60 – 0,69
	Mediocre	0,40 – 0,59
	Scarso	0,20 – 0,39
	Non sufficiente	0,01 – 0,19
	Assente	0,00

La Commissione Giudicatrice dovrà tener conto dei criteri motivazionali per la valutazione dei predetti criteri (e sub-criteri) al fine di attribuire il punteggio all'offerta, valorizzando i requisiti più idonei per ciascun elemento di valutazione e soddisfacendo le esigenze della Stazione Appaltante, specificatamente per il servizio di ristorazione e distribuzione pasti, sia dal punto di vista dell'organizzazione che della realizzazione dei vari servizi richiesti e del minore impatto ambientale.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito discrezionalmente il coefficiente a ciascun concorrente, viene trasformata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, rapportando il valore di 1 alla media più elevata e proporzionando a tale media massima tutte le altre medie provvisorie prima calcolate.

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DA VALUTARE SIANO PARI O SUPERIORI A 3 (TRE)

I coefficienti C_{ij} saranno determinati come media dei coefficienti calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie": una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri

concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate.

Per l'applicazione del metodo del "confronto a coppie": la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Poiché il criterio di valutazione "A" è suddiviso in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Il coefficiente C_{ij} assegnato al concorrente i-esimo relativo agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di natura quantitativa contrassegnati con la lettera "N₁" (**Certificazioni di qualità**) nella colonna tipo, sono determinati come segue:

$C_{ij} = 0$ in caso di assenza delle certificazioni richieste

$C_{ij} = 0,20$ in caso di possesso di una delle certificazioni richieste

$C_{ij} = 0,40$ in caso di possesso di due delle certificazioni richieste

$C_{ij} = 0,60$ in caso di possesso di tre delle certificazioni richieste

$C_{ij} = 0,80$ in caso di possesso di quattro delle certificazioni richieste

$C_{ij} = 1$ in caso di possesso di tutte e cinque le certificazioni richieste

Il coefficiente C_{ij} relativo agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di natura quantitativa contrassegnati con la lettera "N₂" nella colonna tipo, sono determinati come segue:

Percentuale offerta	Coefficiente C_{ij}
Quota parte < 20 %	0
20 % <= Quota parte < 30 %	0,20
30 % <= Quota parte < 40 %	0,40
40 % <= Quota parte < 50 %	0,60
50 % <= Quota parte < 60 %	0,80
Quota parte >= 60 %	1

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, autonomamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

$C_{ij} = 0$ in caso di assenza del requisito

$C_{ij} = 1$ in caso di presenza del requisito.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale massimo

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n.1].

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{j=1}^n C_{ij} \cdot P_j$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{ij} = coefficiente criterio di valutazione *J* per il concorrente *i*-esimo

P_j = punteggio criterio *J*

$J = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione]

I riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE (art.93 del D.Lgs n.36/2023)

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

IL RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **04/06/2025, alle ore 10:00** presso la sede ERSU in Sassari, via Coppino 18 al terzo piano.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Ai sensi degli artt.21 e 25 del D.Lgs n. 36/2023 alla seduta pubblica si potrà accedere anche mediante collegamento da remoto in videoconferenza, utilizzando la piattaforma SardegnaCAT, previo accesso concesso dalla Stazione Appaltante durante la prima seduta secondo modalità, procedure e tecnologie che garantiscono:

- la forma pubblica della seduta;
- l'identificazione dei partecipanti;

- la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- la sicurezza dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SardegnaCAT ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice (in seduta riservata) procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 "Svolgimento delle operazioni di gara"

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Non essendo prevista la soglia di sbarramento, al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma SardegnaCAT consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'art. 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino contemporaneamente un ribasso sull'importo a base di gara superiore al 20 % e un punteggio assegnato all'offerta tecnica superiore all'80 % del punteggio massimo in quanto si ritiene che il superamento di tale soglia della percentuale di ribasso, unitamente ad una eccellente offerta tecnica, non sia in grado di assicurare da parte del soggetto aggiudicatario il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nelle modalità prefissate e con la qualità offerta, con conseguenti danni all'interesse pubblico alla migliore e più celere esecuzione dell'appalto. L'aggiudicazione a prezzi eccessivamente bassi porta come conseguenza che l'impresa esecutrice dell'appalto, essendo costretta a contenere i costi, potrebbe sacrificare la qualità delle forniture.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Tale dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023.

Per quanto sopra, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni (15) dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato dalla Stazione Appaltante (ERSU di Sassari) non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (v. art. 6 del D.Lgs n. 209/2024) e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore le seguenti polizze assicurative, così come indicate all'art. 35 "Responsabili dell'appaltatore e coperture assicurative" del capitolato Speciale d'Appalto, contro i rischi di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'ERSU);
- b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO);
- c) per forniture di cui l'aggiudicatario sia anche produttore è richiesta altresì la Polizza RC Prodotti (RCP) a cura dell'impresa aggiudicataria o, in alternativa, del produttore o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno distribuiti, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi.

Copia di tutte le polizze e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate all'ERSU prima della stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, Sezione di Amministrazione Trasparente – Atti generali – consultabile al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento dei dati si precisa quanto segue:

- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del Presidente dell'Ente - tel. 079/9940020 mail: segreteria.direzione@ersusassari.it – PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it;
- con delibera presidenziale d'urgenza n° 15/25 del 28.02.2025 il Presidente dell'ERSU di Sassari ha delegato i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento al Direttore Generale dell'Ente;
- con determinazione del Direttore Generale n. 224 del 12.03.2025 il Direttore Generale ha nominato delegati al trattamento i Dirigenti dei Servizi.
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/16 è la ditta Karanoa S.r.l e il referente è l'avv. Giacomo Croveti PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it mail: rpd@ersusassari.it
- i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
- i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

29. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture, e in particolare al D.Lgs n. 36/2023 ed al successivo D.Lgs n. 209/2024, e, in subordine, alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Il Direttore del Servizio Utenze - RUP

Dott. Mauro Deidda

(firmato ai sensi del D.Lgs n. 82/05)